

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA CONDIZIONI GENERALI

1. CONCETTI

1.1. I concetti del Contratto in maiuscolo hanno il significato di seguito indicato, salvo disposizioni contrarie espressamente previste dal presente contratto:

1.1.1. Le **Condizioni per il trattamento dei dati personali** sono le clausole contrattuali relative al trattamento dei dati personali in conformità ai requisiti applicabili del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/EC (Regolamento generale sulla protezione dei dati), della Legge sulla protezione dei dati personali della Repubblica di Lituania e delle altre disposizioni regolamentari che disciplinano il trattamento dei dati personali.

1.1.2. Le **Condizioni generali** sono le disposizioni del Contratto che stabiliscono le condizioni generali del Contratto (disponibili all'Acquirente sul sito <https://www.juodeliai.com/it/pallet-packaging-industry> o, su richiesta dell'Acquirente, possono essere fornite all'Acquirente separatamente). Se le presenti Condizioni generali sono diverse dalle Condizioni speciali, fanno fede le Condizioni speciali.

1.1.3. Per il **Membro** si intende qualsiasi persona che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari (ad es. società controllate), controlli, sia controllata dalla Parte o sia sottoposta a comune controllo con la Parte.

1.1.4. Il **Venditore** è una società a responsabilità limitata "Juodeliai", codice impresa 165746625, indirizzo della sede legale: Vasario 16-osios g. 4-1, LT-68300 Marijampolė, Lituania, recapito postale: Jonavos g. 244, LT-44132 Kaunas, Lituania, e-mail juodeliai@juodeliai.lt, sito internet: www.juodeliai.com.

1.1.5. L'**Acquirente** è la persona fisica o giuridica che ha stipulato il presente Contratto con il Venditore e che è indicata nell'Ordine.

1.1.6. **Merci** sono i prodotti in legno delle dimensioni e delle specie specificate nell'Ordine, che il Venditore vende e l'Acquirente acquista ai termini e alle condizioni stabiliti nel Contratto.

1.1.7. Il **Fido commerciale** è l'assicurazione concessa da una compagnia di assicurazione credito su tutti o parte dei crediti del Venditore derivanti dal Contratto.

1.1.8. Per il **Soggetto Correlato** si intende un Socio, direttore, rappresentante, dipendente, agente, subappaltatore o qualsiasi altra persona che agisca in nome o per conto della Parte.

1.1.9. Le **Sanzioni** sono le sanzioni economiche, embargo o misure analoghe emanate dall'Unione Europea, Nazioni Unite, Stati Uniti d'America, Regno Unito o da qualsiasi autorità avente giurisdizione sulle Parti o sul presente Contratto.

1.1.10. Il **Contratto** indica il presente Contratto di compravendita composto da (a) Condizioni generali, (b) Condizioni Speciali e (c) Condizioni per il trattamento dei dati personali, le quali, inclusi tutti i relativi allegati, modifiche e integrazioni, costituiscono un documento unico e indivisibile e non possono essere applicate o interpretate separatamente.

1.1.11. Le **Condizioni speciali** o l'**Ordine** sono le disposizioni del Contratto che stabiliscono le Condizioni speciali del Contratto (ivi incluse le condizioni che specificano il tipo, le dimensioni, la quantità, il prezzo delle Merci, i termini di pagamento, i termini di consegna delle Merci e le informazioni relative alla vendita delle Merci).

1.1.12. **La Parte** è il Venditore o l'Acquirente.

1.1.13. **Le Parti** sono il Venditore e l'Acquirente.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Con il presente Contratto, il Venditore si impegna a vendere all'Acquirente le Merci indicate nell'Ordine ai termini e alle condizioni stabiliti nel Contratto, e l'Acquirente si impegna ad accettare le Merci nei modi e nei termini stabiliti nel Contratto, a pagarne il prezzo indicato nell'Ordine e ad adempiere agli altri obblighi assunti ai sensi del Contratto.

3. DURATA DEL CONTRATTO E APPLICABILITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI

3.1. Il Contratto entra in vigore al momento della sua stipulazione e resta valido fino al totale e corretto adempimento degli obblighi delle Parti derivanti dal Contratto, ovvero fino alla sua risoluzione.

3.2. Il Contratto si considera concluso nel momento in cui ambedue le Parti stipulano l'Ordine redatto in forma di scrittura privata secondo la procedura di cui all'art. 3.3 delle Condizioni generali.

3.3. L'Ordine in forma di scrittura privata può essere perfezionato:

3.3.1. mediante firma autografa (in inglese, wet ink) delle Parti, oppure

3.3.2. tramite e-mail, mediante conferma da parte dell'Acquirente dell'Ordine trasmesso via e-mail dal Venditore.

3.4. Ordine si considera perfezionato:

3.4.1. qualora venga concluso ai sensi dell'art. 3.3.1:

- a) mediante lo scambio tra le Parti dei documenti originali sottoscritti da entrambe con firma autografa (in inglese, wet ink); oppure
- b) mediante lo scambio via e-mail tra le Parti di copie digitali identiche (in formato PDF) sottoscritte dalle Parti stesse; in tal caso, la copia digitale firmata (in formato PDF) sarà considerata come avente lo stesso valore giuridico come l'Ordine perfezionato con firma autografa (in inglese, wet ink). Nella specie:
 - i. Il Venditore trasmette all'Acquirente via e-mail la copia scansionata dell'Ordine sottoscritto, secondo le condizioni concordate tra le Parti;
 - ii. L'Ordine emesso è considerato come l'offerta di Contratto;
 - iii. Il Contratto si considera stipulato nel momento in cui l'Acquirente trasmette al Venditore via e-mail la copia scansionata dell'Ordine sottoscritto;
 - iv. L'Acquirente è tenuto a trasmettere al Venditore la copia scansionata dell'Ordine sottoscritto entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento dell'invio dell'Ordine stesso dall'indirizzo e-mail del Venditore;
 - v. Qualora l'Acquirente non trasmetta al Venditore la copia scansionata dell'Ordine sottoscritto entro il termine stabilito, l'offerta dell'Ordine decade automaticamente e il Venditore non ne sarà vincolato, salvo che il Venditore decida, a sua esclusiva discrezione, di accettare l'Ordine confermato più tardi dall'Acquirente; in tal caso, il Venditore informerà l'Acquirente che l'Ordine si considera perfezionato entro 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento dell'Ordine trasmesso in ritardo.

3.4.2. Qualora venga concluso ai sensi dell'art. 3.3.2., il Venditore trasmette all'Acquirente via e-mail l'Ordine secondo le condizioni concordate tra le Parti:

- a) L'Ordine emesso è considerato come l'offerta di Contratto;
- b) Il Contratto si considera stipulato nel momento in cui l'Acquirente trasmette al Venditore via e-mail la conferma dell'Ordine;
- c) L'Acquirente è tenuto a confermare l'Ordine emesso dal Venditore entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento dell'invio dell'Ordine stesso all'Acquirente;



JUODELIAI

- d) L'invio della conferma via e-mail da parte dell'Acquirente, indipendentemente dalla formulazione della stessa, sarà considerato quale accettazione incondizionata dell'Ordine da parte dell'Acquirente;
- e) Qualora l'Acquirente non trasmetta la conferma entro il termine stabilito, l'offerta dell'Ordine decade automaticamente e il Venditore non ne sarà vincolato, salvo che il Venditore decida, a sua esclusiva discrezione, di accettare l'Ordine confermato più tardi dall'Acquirente; in tal caso, il Venditore informerà l'Acquirente che l'Ordine si considera perfezionato entro 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della conferma dell'Ordine trasmessa in ritardo.

3.5. Le Parti concordano espressamente che, in caso di perfezionamento dell'Ordine secondo l'art. **Error! Reference source not found. Error! Reference source not found.** o l'art. **Error! Reference source not found.**:

3.5.1. L'Acquirente può confermare l'Ordine trasmesso dal Venditore esclusivamente senza alcuna modifica o integrazione. Qualsiasi modifica o integrazione apportata dall'Acquirente (ivi incluse le modifiche al testo dell'Ordine o quelle formulate nell'e-mail) non è e non sarà valida; l'Ordine a condizioni modificate potrà essere perfezionato solo secondo le modalità previste all'art. 3.8;

3.5.2. Le azioni del Venditore, ivi incluse la produzione, la preparazione o la spedizione delle Merci, non saranno considerate quale accettazione delle modifiche apportate o proposte dall'Acquirente;

3.5.3. In caso di discrepanze tra qualsiasi corrispondenza tra le Parti prima della conclusione dell'Ordine e/o l'Ordine trasmesso dal Venditore, prevale in ogni caso il contenuto dell'Ordine trasmesso dal Venditore;

3.6. Il Venditore gode del diritto di annullare l'Ordine entro 48 (quarantotto) ore dalla sua conclusione senza alcuna conseguenza negativa a proprio carico, qualora nell'Ordine venga rilevato un errore tecnico, aritmetico o di prezzo, ovvero sussistano altre circostanze rilevanti a discrezione del Venditore stesso.

3.7. Le eventuali Condizioni generali di acquisto dell'Acquirente non si applicano al Contratto, anche qualora vi sia un riferimento alle stesse nei documenti o nelle e-mail dell'Acquirente, salvo che il Venditore accetti espressamente e per iscritto la loro applicazione, formalizzandole nell'Ordine.

3.8. Qualora l'Acquirente desideri perfezionare l'Ordine a condizioni modificate rispetto a quelle dell'Ordine trasmesso dal Venditore, l'Acquirente è tenuto a rispondere via e-mail alla lettera e-mail con la quale il Venditore ha inviato l'Ordine, indicando chiaramente le modifiche richieste. In tal caso, il Venditore, laddove le modifiche richieste dall'Acquirente siano accettate, rediga un nuovo Ordine e lo trasmetta di nuovo all'Acquirente secondo le modalità suddette.

3.9. La persona che conferma l'Ordine in nome e per conto dell'Acquirente dichiara e garantisce di essere debitamente e legittimamente autorizzata a concludere il Contratto per conto dell'Acquirente, assumendone ogni relativo rischio. L'Acquirente si assume ogni rischio e responsabilità derivanti dalla mancanza, dal difetto o dall'eccesso di potere rappresentativo dei propri rappresentanti. Il Venditore gode del diritto di avvalersi della suddetta conferma della persona che conclude l'Ordine in nome dell'Acquirente, nonché di qualsiasi altra circostanza; a tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'invio della conferma dell'Ordine dall'indirizzo e-mail del dominio aziendale dell'Acquirente, o da un altro indirizzo e-mail utilizzato in precedenza dalle Parti per le loro comunicazioni, sarà considerato idoneo e vincolante per l'Acquirente. Il Venditore non è tenuto a verificare i poteri di rappresentanza del rappresentante dell'Acquirente né altre circostanze relative alla rappresentanza stessa.

3.10. Si considera che le Parti, con la conclusione dell'Ordine, accettino in modo incondizionato e irrevocabile anche le Condizioni generali di Contratto, e le Parti non sono tenute a sottoscriverle separatamente.

3.11. Qualsiasi modifica dell'Ordine, ove concordata tra le Parti, sarà valida solo se redatta per iscritto secondo le modalità disciplinate all'art. 3.3 delle Condizioni generali.

3.12. L'Ordine che contiene disposizioni non conformi o derogatorie rispetto le Condizioni generali dovrà essere necessariamente approvato mediante la firma del Direttore generale del Venditore.

4. IL PREZZO DELLE MERCI E LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1. Il prezzo delle Merci sarà determinato di comune accordo tra le Parti nell'Ordine, tenendo conto di tutte le condizioni del Contratto, che l'Acquirente sarà tenuto a valutare e ad accertare prima della conclusione del Contratto, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni di fornitura/consegna delle Merci, le condizioni di eventuali reclami relativi alle Merci e le condizioni per l'esonero di responsabilità del Venditore.

4.2. L'Acquirente si impegna a pagare il prezzo delle Merci nei modi e nei tempi indicati nell'Ordine sul conto bancario del Venditore specificato nell'Ordine. L'obbligo di pagamento per le Merci da parte dell'Acquirente si riterrà adempiuto qualora il prezzo delle Merci sarà irrevocabilmente accreditato sul conto bancario del Venditore.

4.3. Qualora il Venditore assicuri gli importi riscuotibili in base al Contratto presso la società di assicurazione del credito commerciale (art. 8.4 delle Condizioni generali del Contratto) e la società di assicurazione del credito commerciale fornisce al Venditore l'assicurazione del credito commerciale solo per una parte degli importi riscuotibili in base al Contratto, L'Acquirente si impegna, su richiesta del Venditore trasmessa via e-mail, a corrispondere la parte del prezzo delle Merci eccedente l'importo del limite del credito commerciale immediatamente, e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di trasmissione di tale richiesta via e-mail da parte del Venditore, indipendentemente dal fatto che le Parti abbiano concordato nell'Ordine un pagamento differito per le Merci. Fino al totale e corretto adempimento di tale obbligo da parte dell'Acquirente, il Venditore avrà il diritto di sospendere l'adempimento di ogni e qualsiasi proprio obbligo nei confronti dell'Acquirente, senza alcuna responsabilità a proprio carico (incluso il diritto di non produrre, non caricare, non consegnare le Merci e/o simile), senza necessità di alcun preavviso separato all'Acquirente. L'Acquirente dichiara di comprendere e accettare che l'importo del fido commerciale può variare nel corso della durata del Contratto, assumendosi ogni relativo rischio. Ad esempio, qualora l'importo del fido commerciale dovesse ridursi durante la durata del Contratto e il Venditore ne informi l'Acquirente via e-mail, l'Acquirente si impegna a corrispondere immediatamente la parte del prezzo delle Merci eccedente il nuovo fido commerciale, e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di trasmissione di tale richiesta via e-mail da parte del Venditore.

4.4. La presentazione di reclami al Venditore non solleva l'Acquirente dall'obbligo di pagare al Venditore per le Merci in maniera dovuta e tempestiva e nelle modalità e condizioni stabilite nel Contratto. L'Acquirente non potrà in alcun caso sospendere l'obbligo di pagare al Venditore il prezzo delle Merci.

4.5. L'Acquirente non gode il diritto di compensare unilateralmente alcuna obbligazione pecuniaria derivante da o connessa in qualsiasi modo al presente Contratto, a meno che le Parti non concordino espressamente il contrario in un accordo scritto separato, secondo la procedura di cui agli artt. 3.3.1 delle Condizioni generali.

4.6. Il Venditore emetterà le fatture e le note di credito per le Merci in formato elettronico (PDF) e le fornirà all'Acquirente via e-mail. L'Acquirente accetta che le fatture e le note di credito per le Merci, redatte in forma scritta e cartacea, non saranno fornite all'Acquirente. Tutte le fatture e le note di credito relative alle Merci, inviate dal Venditore all'indirizzo di e-mail dell'Acquirente indicato nell'Ordine saranno considerate ricevute dall'Acquirente alla data della loro spedizione.

5. CONDIZIONI DI CONSEGNA DELLE MERCI

5.1. Le Merci saranno fornite/consegnate all'Acquirente all'indirizzo di fornitura/consegna delle Merci indicato nell'Ordine o nel luogo di fornitura/consegna delle Merci indicato nell'Ordine, entro i termini indicati nell'Ordine e in conformità alle altre condizioni di cui al Contratto. Per la fornitura e la consegna dei Prodotti verranno applicate le condizioni di consegna *Incoterms (2020)* indicate nell'Ordine, a meno che non sia disposto diversamente nell'Ordine stesso.

5.2. Il termine di fornitura/consegna delle Merci è definito nell'Ordine come la settimana di fornitura/consegna delle Merci. La settimana di fornitura/consegna delle Merci sarà la settimana di calendario dell'anno (una settimana specifica dal numero di settimane dell'anno civile) in cui è prevista la fornitura/consegna delle Merci.



JUODELIAI

5.3. L'Acquirente si impegna ad accettare le Merci fornite/consegnate dal Venditore durante l'esecuzione dell'Ordine e a pagare al Venditore il prezzo delle Merci specificato nell'Ordine alle procedure ed ai termini stabiliti nel Contratto.

5.4. Le Merci si considerano fornite/consegnate quando:

5.4.1. consegnate le Merci da parte del Venditore, l'Acquirente firma il documento di trasporto che attesta l'avvenuta consegna delle Merci (la lettera di vettura in caso di consegna all'interno del territorio della Repubblica di Lituania, ovvero la lettera di vettura CMR in caso di consegna in altri Stati), oppure

5.4.2. nel caso in cui le Merci siano fornite/consegnate in conformità agli *Incoterms (2020)*, le Merci saranno considerate fornite/consegnate in conformità alle condizioni *Incoterms (2020)* specificate nell'Ordine.

5.5. L'Acquirente si impegna a garantire che le Merci siano accettate e che i documenti di fornitura/consegna siano firmati da persone debitamente autorizzate dall'Acquirente e, in caso di mancato o improprio adempimento di tale obbligo, l'Acquirente si farà carico di tutti i rischi derivanti o comunque connessi a tale adempimento. A tale riguardo, le Parti convengono che, qualora l'Acquirente specifichi nell'Ordine un luogo di consegna delle Merci di proprietà di un altro soggetto o un indirizzo presso il quale/dove opera un altro soggetto, l'indicazione di tale luogo/indirizzo nell'Ordine, per il Venditore costituirà una garanzia sufficiente da parte dell'Acquirente che le Merci siano accettate e i documenti di consegna siano firmati dalle persone debitamente autorizzate dall'Acquirente.

5.6. Il momento, in cui il rischio di perdita accidentale e di danneggiamento delle Merci sarà a carico dell'Acquirente, sarà determinato in conformità alle condizioni di *Incoterms (2020)* scelte dalle Parti nell'Ordine. Se le condizioni *Incoterms (2020)* non si applicano al Contratto, il rischio di perdita accidentale o di danneggiamento delle Merci passa all'Acquirente dal momento della consegna delle Merci all'Acquirente.

5.7. Le Merci rimarranno di proprietà del Venditore fino al completo pagamento delle Merci in conformità al Contratto o ad altri accordi. I pagamenti parziali delle Merci non costituiranno il motivo di trasferimento della proprietà delle Merci.

5.8. Al momento della consegna delle Merci al Venditore, l'Acquirente dovrà ispezionare le Merci per verificarne la quantità, la gamma e la completezza, nonché ispezionare visivamente le Merci per verificarne la conformità agli altri requisiti stabiliti nel Contratto e per verificarne i difetti di qualità.

5.9. Qualora, successivamente alla spedizione delle Merci, a causa di fattori che sfuggono dal controllo del Venditore, vengano applicati costi supplementari per il trasporto del carico o vengano sostenute spese aggiuntive, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tassi di nolo aggiuntivi applicate dal vettore, le spese di deviazione della rotta o di cambio del porto di destinazione, i supplementi per rischio di guerra, le controspese e le soste dei container marittimi o portuali (in inglese, demurrage and detention, storage), nonché i costi derivanti da decisioni del vettore o da altre ragioni operative o di sicurezza, l'Acquirente è tenuto a rimborsare al Venditore tutte tali spese entro il termine indicato dal Venditore stesso.

5.10. Qualora il vettore sospenda, interrompa o modifichi il trasporto del carico (incluso lo scarico in un porto diverso del carico trasportato via mare o l'interruzione del trasporto (in inglese, end of voyage)) a causa di fattori che sfuggono dal controllo del Venditore, l'obbligo del Venditore relativo alla consegna delle Merci si considererà debitamente adempiuto in conformità alle condizioni *Incoterms (2020)* applicabili, ovvero, nei casi in cui tale obbligo non sia ancora considerato adempiuto, a partire dal momento in cui il vettore compie l'azione pertinente o adotta la relativa decisione.

5.11. Nel caso sopra indicato, il Venditore avrà il diritto (ma non l'obbligo), al fine di evitare ulteriori danni, di organizzare il successivo trasporto del carico a propria discrezione, con le modalità e la rotta ritenute più adeguate, e l'Acquirente si impegna a coprire tutte le spese aggiuntive relative a tale attività.

5.12. Qualora l'Acquirente indichi un terzo come destinatario delle Merci (in inglese, consignee), l'Acquirente si assume ogni responsabilità e rischio per le azioni, le omissioni, le istruzioni, l'accettazione delle Merci o il rifiuto di riceverle, i ritardi e qualsiasi altra circostanza relativa a tale terzo. La consegna delle Merci al destinatario indicato dall'Acquirente sarà considerata come idonea consegna delle Merci all'Acquirente stesso, e ogni rischio relativo al destinatario graverà esclusivamente sull'Acquirente. Il Venditore non risponde di eventuali accordi intercorsi tra l'Acquirente e il destinatario delle Merci, né sarà responsabile per le perdite, i danni o le altre responsabilità derivanti da azioni od omissioni del destinatario indicato dall'Acquirente.

6. LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE E GESTIONE DEI RECLAMI

6.1. In caso dei difetti delle Merci, l'Acquirente deve:

6.1.1. Se le Merci vengono consegnate tramite trasporto terrestre: (i) ispezionare le Merci e indicare per iscritto gli eventuali difetti riscontrati delle Merci nei documenti di trasporto delle Merci (lettera di vettura CMR/polizza di carico) al momento dell'accettazione della Merce e di informare per iscritto il Venditore delle carenze riscontrate entro 24 ore dal completamento dei documenti di trasporto della Merce dell'Acquirente (lettera di vettura CMR/documento di trasporto) e (ii) entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario dal momento della consegna delle Merci all'Acquirente, presentare al Venditore tramite e-mail un reclamo relativo ai difetti delle Merci secondo la procedura di cui all'art. 6.2 delle Condizioni generali;

6.1.2. Se le Merci vengono consegnate via mare: (i) ispezionare le Merci e informare per iscritto il Venditore di eventuali difetti riscontrati delle Merci entro e non oltre 24 ore dal momento della consegna delle Merci presso il luogo/l'indirizzo di consegna; e (ii) non oltre 5 (cinque) giorni di calendario dal momento della consegna delle Merci presso il luogo/l'indirizzo di consegna delle Merci, presentare al Venditore un reclamo relativo ai difetti delle Merci secondo la procedura di cui all'art. 6.2 delle Condizioni generali;

6.1.3. Se le Merci vengono consegnate all'Acquirente senza consegna (ad es., presso il magazzino del Venditore), (i) ispezionare le Merci ed informare il Venditore per iscritto di eventuali difetti riscontrati delle Merci non oltre il momento dell'accettazione delle Merci, specificando tali informazioni nei documenti di cessione merci e (ii) entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario dal momento della consegna delle Merci all'Acquirente, presentare al Venditore un reclamo relativo ai difetti delle Merci secondo la procedura di cui all'art. 6.2 delle Condizioni Generali.

6.2. Un reclamo relativo ai difetti delle Merci deve contenere le informazioni riguardanti le Merci consegnate, il numero di identificazione, la data di consegna delle Merci, i difetti delle Merci, le foto del mezzo di trasporto terrestre con cui le Merci sono state consegnate, qualsiasi altro documento a sostegno del reclamo e altre circostanze rilevanti.

6.3. Il Venditore esamina il reclamo presentato dall'Acquirente e lo informa della propria decisione entro 30 (trenta) giorni solari dal momento del ricevimento del reclamo, a meno che le Parti non concordino diversamente.

6.4. L'Acquirente è tenuto a consentire al Venditore (o al suo rappresentante) di ispezionare le Merci per la oggetto del reclamo, a predisporre tutte le condizioni necessarie per verificare la fondatezza del reclamo dell'Acquirente, nonché a fornire al Venditore (o al suo rappresentante) tutte le informazioni e i documenti da questi richiesti. Il Venditore avrà il diritto di inviare un proprio rappresentante (o più rappresentanti) per ispezionare le Merci e accertare le circostanze, al fine di verificare la fondatezza del reclamo dell'Acquirente.

6.5. Se la richiesta dell'Acquirente è fondata e il Venditore non viene esonerato dalla responsabilità in conformità dell'art. 7.9 delle Condizioni generali, l'Acquirente gode il diritto di richiedere che:

6.5.1. il Venditore consegni le Merci mancanti entro un termine concordato tra le Parti, oppure

6.5.2. il Venditore sostituisca le Merci difettose con delle Merci di qualità adeguata entro un periodo di tempo concordato tra le Parti, oppure

6.5.3. siano risarciti i danni diretti subiti dall'Acquirente a causa di vizi o difetti delle Merci riconosciuti dal Venditore, i quali devono essere stati effettivamente sostenuti dall'Acquirente e comprovati da documenti legalmente validi. I danni diretti risarcibili dal Venditore ai sensi del presente comma non potranno in nessun caso superare il 30% (trenta per cento) del prezzo delle Merci specificato nell'Ordine che sono oggetto del reclamo e per le quali il Venditore ha accettato l'accoglimento dello stesso.

Non è consentito alcun altro rimedio per la risoluzione dei reclami dell'Acquirente al di fuori di quelli indicati nella presente clausola. Non potrà insorgere, né insorgerà, alcuna altra responsabilità a carico del Venditore diversa da quella indicata nel presente articolo. Non sarà risarcito alcun altro danno dell'Acquirente al di fuori di quelli indicati nel presente articolo.

6.6. Se il reclamo dell'Acquirente risulta infondato (in toto o solo in parte/parzialmente), L'Acquirente è tenuto a risarcire, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dal momento della richiesta del Venditore, tutti i danni subiti dal Venditore a causa della presentazione di tale reclamo da parte dell'Acquirente (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la differenza di prezzo derivante dalla vendita delle Merci a un altro



JUODELIAI

acquirente, i danni dovuti al deterioramento della qualità delle Merci, nonché i costi di trasporto, stoccaggio, gestione del reclamo e altre spese e perdite).

7. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

7.1. L'Acquirente è tenuto a risarcire al Venditore tutti i danni (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le sanzioni inflitte al Venditore, le controstellie e le soste dei container marittimi (in inglese, demurrage and detention), le soste portuali (in inglese, storage), nonché altre spese, il danno emergente e il lucro cessante) derivanti dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto. Le penali indicate nel Contratto costituiscono il danno minimo subito dal Venditore, che il Venditore non ha l'obbligo di provare.

7.2. L'Acquirente, su richiesta del Venditore, si impegna a corrispondere al Venditore gli interessi moratori nella misura dello 0,1% (zero virgola uno per cento) calcolati sul prezzo delle Merci non pagato tempestivamente, per ogni giorno solare di ritardo nel pagamento del prezzo delle Merci stesse. Qualora il Venditore risolva il Contratto a causa di un inadempimento essenziale dello stesso da parte dell'Acquirente, si applicheranno altresì le conseguenze previste all'art. 7.5 del Contratto.

7.3. Qualora l'Acquirente non prenda in consegna tempestivamente le Merci messe a disposizione/consegnate e/o ritardi per oltre 3 (tre) giorni solari il pagamento del prezzo delle Merci secondo le modalità previste dal Contratto, tale condotta sarà considerata un inadempimento essenziale del Contratto.

7.4. In caso di inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni da parte dell'Acquirente e/o qualora il Venditore risolva il Contratto sulla base dell'art. 12.1 o 12.2.1 delle Condizioni generali, la proprietà delle Merci si ritrasferirà automaticamente al Venditore (qualora, fino a quel momento, la proprietà fosse già passata all'Acquirente in conformità ai termini del Contratto) e il Venditore avrà il diritto di vendere le Merci a un terzo acquirente senza alcun preavviso; l'Acquirente risponderà di tutti i danni subiti dal Venditore a causa di tale inadempimento / inesatto adempimento / risoluzione del Contratto / vendita delle Merci ad un terzo acquirente, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la differenza di prezzo derivante dalla vendita delle Merci a un terzo acquirente, i danni dovuti al deterioramento della qualità delle Merci, nonché i costi di trasporto, stoccaggio e altre spese e perdite. Sottoscrivendo il Contratto, l'Acquirente esprime il proprio preventivo consenso alla vendita delle Merci a un terzo acquirente come previsto dalla presente clausola e conferisce al Venditore un mandato irrevocabile per redigere a propria discrezione i documenti necessari a tal fine (qualora fossero necessari documenti di qualsiasi natura), fermo restando che tale mandato rimarrà valido per tutta la durata del Contratto e fino a quando il Venditore non avrà esercitato il diritto di vendere le Merci a un terzo acquirente previsto dal presente articolo contrattuale.

7.5. Qualora l'Acquirente non prenda in consegna tempestivamente le Merci messe a disposizione/consegnate, l'Acquirente si impegna a corrispondere al Venditore, entro e non oltre 3 (tre) giorni solari dal giorno della presentazione della richiesta da parte del Venditore, una penale pari al 50% (cinquanta per cento) del prezzo delle Merci specificato nell'Ordine. In caso di ritardo superiore a 3 (tre) giorni solari nel pagamento del prezzo delle Merci secondo le modalità previste dal Contratto, l'Acquirente si impegna a corrispondere al Venditore, entro e non oltre 3 (tre) giorni solari dal giorno della presentazione della richiesta da parte del Venditore, una penale pari al 20% (venti per cento) del prezzo delle Merci specificato nell'Ordine. Le penali previste dal presente articolo costituiscono il danno minimo subito dal Venditore, che il Venditore non ha l'obbligo di provare. Nella fattispecie prevista dalla presente clausola, l'Acquirente sarà altresì tenuto a risarcire al Venditore tutti gli altri danni e spese non coperti dalla penale, inclusi i danni e le spese previsti all'art. 7.4 delle Condizioni generali.

7.6. Il pagamento delle penali previste dal Contratto non esonera l'Acquirente dall'obbligo di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni, né limita il diritto del Venditore di avvalersi di altri rimedi previsti dal Contratto o dalle normative vigenti.

7.7. La Parte sarà esonerata da responsabilità per l'inadempimento del Contratto qualora dimostri che l'inadempimento sia dovuto a circostanze al di fuori del suo controllo e che non potevano essere ragionevolmente previste al momento della conclusione del Contratto, e che non sia stato possibile impedire il verificarsi di tali circostanze o delle loro conseguenze. La forza maggiore è intesa così come definita dalla normativa della Repubblica di Lituania. Non costituisce causa di forza maggiore la mancanza delle risorse finanziarie necessarie da parte di una Parte. Durante il periodo in cui sussistono le circostanze di forza



JUODELIAI

maggior, il Venditore avrà il diritto di impartire all'Acquirente istruzioni vincolanti (incluso l'obbligo di fornire indicazioni in merito all'ulteriore esecuzione del Contratto) che siano ragionevolmente necessarie al fine di ridurre al minimo i danni che potrebbero derivare da tali circostanze, e l'Acquirente si impegna a conformarsi immediatamente a tali istruzioni. Qualora l'Acquirente non si conformi alle istruzioni fornite dal Venditore, quest'ultimo avrà il diritto di determinare, a propria discrezione, le ulteriori condizioni di esecuzione, sospensione o modifica del Contratto.

7.8. Il Venditore risarcirà in ogni caso all'Acquirente esclusivamente i danni diretti effettivamente subiti dall'Acquirente e comprovati da idonea documentazione.

7.9. Il Venditore sarà esonerato da responsabilità e non risarcirà alcun danno all'Acquirente qualora sussista anche una sola delle condizioni di esonero da responsabilità del Venditore indicate di seguito:

7.9.1. L'Acquirente ha presentato il reclamo al Venditore senza rispettare i termini, le modalità e/o gli altri requisiti di cui all'art. 6.1 delle Condizioni Generali;

7.9.2. I danni dell'Acquirente sono derivati o aumentati a causa di azioni od omissioni dell'Acquirente stesso (o dei suoi dipendenti) o di altri soggetti da questi incaricati;

7.9.3. L'Acquirente non ha adottato le misure necessarie per ridurre o evitare i danni potenziali o effettivi;

7.9.4. L'Acquirente non ha adempiuto alle richieste e/o alle raccomandazioni del Venditore in merito al trasporto e allo stoccaggio delle Merci;

7.9.5. I danni dell'Acquirente non sono derivati da colpa del Venditore;

7.9.6. I danni dell'Acquirente sono derivati dalla sospensione o dalla risoluzione del Contratto in conformità ai termini dello stesso;

7.9.7. Negli altri casi previsti dal Contratto o dalla normativa della Repubblica di Lituania.

8. APPROVAZIONE DELLE PARTI

8.1. Le Parti, con la firma del Contratto, confermano che i rispettivi rappresentanti che stipulano il Contratto sono dotati di tutti i poteri e diritti necessari per concludere il Contratto e di assumere obbligazioni in nome e per conto delle Parti ai sensi dello stesso, e che non vi sorgerà alcuna controversia tra le Parti in merito a ciò.

8.2. Il Venditore conferma che le Merci gli appartengono a titolo di proprietà.

8.3. L'Acquirente conferma di accettare di fornire al Venditore tramite e-mail, immediatamente e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dal giorno della presentazione della richiesta scritta del Venditore all'Acquirente, i dati richiesti dal Venditore al fine di valutare la solvibilità dell'Acquirente e il rischio di adempimento delle sue obbligazioni, inclusi i documenti di bilancio dell'Acquirente indicati dal Venditore. Qualora l'Acquirente non fornisca i dati/documenti richiesti entro il termine stabilito nel presente punto delle Condizioni Generali, ovvero qualora dai dati/documenti forniti si evinca, a giudizio del Venditore, che l'Acquirente sia insolvente o che sussista il rischio che l'Acquirente non adempia alle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto o ad esso diversamente connesse, il Venditore avrà il diritto, a propria esclusiva discrezione ed esente da qualsiasi responsabilità a proprio carico, di sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni, informandone l'Acquirente entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dal giorno della sospensione dell'adempimento delle obbligazioni, e/o di risolvere il Contratto secondo le modalità previste all'art. 12.2 delle Condizioni generali. L'esecuzione delle azioni indicate nel presente punto a favore del Venditore costituisce un suo diritto e non un obbligo.

8.4. L'Acquirente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferma di essere debitamente informato e di non opporsi al fatto che i crediti del Venditore derivanti dal Contratto siano o possano essere assicurati unilateralmente dal Venditore presso una compagnia di assicurazione credito di sua scelta e a sua discrezione.

9. DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

9.1. Al fine di valutare la solvibilità dell'Acquirente e il rischio di adempimento delle sue obbligazioni, nonché ai fini della gestione del debito, il Venditore avrà il diritto di ricevere informazioni/dati sull'Acquirente dalle società che forniscono servizi di valutazione del merito creditizio, dalle compagnie di assicurazione che offrono servizi di assicurazione credito, o di fornire a tali soggetti informazioni/dati in suo possesso in merito all'adempimento o al non corretto adempimento delle obbligazioni dell'Acquirente derivanti dal Contratto.

9.2. Qualora l'Acquirente non adempia tempestivamente alle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto, il Venditore avrà il diritto di fornire dati relativi all'Acquirente, al Contratto, e all'inadempimento contrattuale, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati relativi al debito maturato, ai soggetti che forniscono i servizi di gestione, amministrazione recupero debiti, o che gestiscono i sistemi di informazioni creditizie o banche dati sui debitori (ad esempio, Creditinfo ecc.) ai fini dell'esecuzione del Contratto, della gestione dei debiti, della raccolta di prove e per finalità correlate; in tal caso, i rispettivi soggetti avranno il diritto di trattare tali dati e di comunicarli a terzi che vi abbiano un legittimo interesse.

9.3. Il Venditore avrà il diritto di cedere a terzi i propri diritti, obblighi, crediti o parte di essi, derivanti dal Contratto o ad esso diversamente connessi, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto al recupero dei crediti, gli obblighi relativi alla lavorazione delle Merci (ammollo, essiccazione), al trasporto e allo stoccaggio delle Merci, senza che sia necessario alcun separato consenso scritto da parte dell'Acquirente.

9.4. L'Acquirente non ha il diritto di cedere a terzi i propri diritti, obblighi o crediti derivanti dal Contratto o ad esso diversamente connessi, senza il preventivo e separato consenso scritto del Venditore.

9.5. Il Venditore avrà il diritto di imputare unilateralmente e in qualsiasi momento, senza il separato consenso dell'Acquirente, qualsiasi pagamento effettuato a favore del Venditore (incluso il prezzo delle Merci) – indipendentemente dalla causale indicata nel relativo ordine di bonifico – destinando gli importi ricevuti dal Venditore in via prioritaria a copertura di penali per ritardo, sanzioni e interessi dovuti dall'Acquirente al Venditore, in secondo luogo a copertura dei danni subiti dal Venditore in relazione all'inadempimento o al non corretto adempimento del Contratto da parte dell'Acquirente, e in terzo luogo a copertura di qualsiasi altra somma dovuta dall'Acquirente al Venditore ai sensi del Contratto.

10. REGOLAMENTAZIONE DELLE SANZIONI

10.1. L'Acquirente dichiara e garantisce che né lui né alcuno dei suoi soggetti collegati (i) è o diventerà un soggetto sottoposto a Sanzioni; (ii) è direttamente o indirettamente posseduto o controllato da un soggetto sottoposto a Sanzioni; (iii) agisce in nome o per conto di un soggetto sottoposto a Sanzioni; (iv) utilizzerà, trasferirà o destinerà in altro modo, direttamente o indirettamente, i fondi o le Merci ricevuti conformemente al presente Contratto in violazione delle Sanzioni; (v) non violerà alcuna delle Sanzioni applicabili.

10.2. L'Acquirente è tenuto a informare immediatamente per iscritto il Venditore qualora l'Acquirente o alcuno dei suoi Soggetti collegati siano sottoposti a Sanzioni, ovvero sia ragionevolmente probabile che vengano sottoposti a Sanzioni, o qualora l'esecuzione del presente Contratto possa comportare una violazione delle Sanzioni, nonché ad adottare a proprie spese tutte le misure necessarie per rimediare alla situazione e ad adempiere alle legittime istruzioni del Venditore.

10.3. Su richiesta del Venditore, l'Acquirente fornisce al Venditore i documenti, le informazioni e le altre prove necessarie ai fini dell'attuazione del presente capitolo del Contratto.

10.4. L'Acquirente si impegna a proteggere il Venditore, i suoi Soggetti collegati e qualsiasi altro soggetto da ogni danno, pretesa, responsabilità, sanzione e spesa derivanti dalla violazione del presente capitolo del Contratto. L'Acquirente conferma di comprendere che l'importo del danno risarcibile a favore del Venditore può superare il valore del Contratto.



JUODELIAI

10.5. Il Venditore avrà il diritto di sospendere o risolvere immediatamente il presente Contratto, in via stragiudiziale ed esente da qualsiasi responsabilità a proprio carico, qualora l'esecuzione dello stesso possa comportare una violazione delle Sanzioni ovvero qualora l'Acquirente violi le disposizioni del presente capitolo del Contratto.

10.6. La violazione delle disposizioni del presente capitolo costituisce un inadempimento essenziale del Contratto.

11. LEGGE APPLICABILE E PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

11.1. Il presente Contratto e tutte le questioni e i rapporti derivanti dallo stesso o ad esso diversamente connessi sono disciplinati dal diritto della Repubblica di Lituania. Al Contratto e ai rapporti da esso derivanti non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).

11.2. Le controversie insorte tra le Parti in virtù del presente Contratto o ad esso diversamente connesse saranno risolte tramite trattative amichevoli; in caso di mancato accordo, la controversia sarà devoluta ai tribunali della Repubblica di Lituania, secondo le modalità previste dalle leggi della Repubblica di Lituania, in base all'indirizzo della sede legale del Venditore.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1. Qualora l'Acquirente non adempia alle proprie obbligazioni contrattuali o le adempia in modo non corretto, e ciò costituisca un inadempimento essenziale del Contratto, il Venditore avrà il diritto di risolvere unilateralmente il Contratto senza preavviso. La violazione del Contratto sarà considerata essenziale qualora (i) le Parti lo concordino espressamente nel Contratto; ovvero (ii) la violazione possa essere qualificata come tale in base alla sua natura e alla normativa applicabile.

12.2. Il Venditore avrà altresì il diritto di risolvere il Contratto unilateralmente, in via stragiudiziale ed esente da qualsiasi responsabilità a proprio carico, notificando la risoluzione del Contratto all'Acquirente per iscritto con un preavviso di 3 (tre) giorni di calendario, qualora sussista almeno una delle seguenti circostanze:

12.2.1 L'Acquirente non adempie o adempie in modo non corretto a qualsiasi altra propria obbligazione derivante dal Contratto o ad esso diversamente connessa, fatti salvi i casi indicati all'art. 12.1 delle Condizioni generali;

12.2.2 A conoscenza del Venditore, l'Acquirente risulta insolvente;

12.2.3 Nei confronti dell'Acquirente sia avviata una procedura giudiziale di insolvenza, una procedura di fallimento stragiudiziale o altra procedura analoga;

12.2.4 Nei confronti dell'Acquirente sia stata aperta una procedura giudiziale di insolvenza, sia stato avviato un procedimento di fallimento stragiudiziale o altra procedura analoga.

12.3. Il Contratto potrà essere risolto anche per accordo scritto delle Parti.

13. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

13.1. Il Contratto, le informazioni relative al Contratto e alle Parti, nonché qualsiasi altra informazione ottenuta o appresa da una delle Parti del Contratto durante la stipulazione, l'esecuzione o successivamente alla cessazione del Contratto, sono considerate informazioni riservate e non possono essere trasmesse o divulgate a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, ad eccezione dei casi in cui: (a) l'informazione sia di pubblico dominio, (b) tale divulgazione sia richiesta dalle leggi della Repubblica di Lituania, (c) nei casi indicati all'art. 13.3 delle Condizioni generali.

13.2. Le Parti si impegnano a utilizzare le informazioni riservate esclusivamente nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del Contratto. Il mancato o inesatto adempimento degli obblighi di riservatezza costituisce un inadempimento essenziale del Contratto.



JUODELIAI

13.3. Il Venditore avrà il diritto di divulgare le informazioni riservate ai propri organi sociali, a qualsiasi società controllata, controllante o altra persona correlata del Venditore in Lituania e/o all'estero che, direttamente o indirettamente tramite uno o più intermediari, controlli il Venditore, sia da esso controllata o sia sottoposta a controllo comune con il Venditore, nonché ai dipendenti di tali soggetti e ai propri dipendenti, e ad altri soggetti ai quali la comunicazione delle informazioni riservate sia necessaria ai fini dell'esecuzione del Contratto (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vettori, spedizionieri doganali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, banche, autorità preposte ai controlli fitosanitari delle Merci), ovvero ai soggetti a cui sia stato ceduto un credito derivante dal Contratto o ad esso connesso, nonché a consulenti legali, consulenti finanziari, società di revisione, società che forniscono servizi assicurativi di credito, responsabilità civile e altri servizi assicurativi, soggetti che forniscono servizi di valutazione del merito creditizio, della solvibilità e della conformità alle sanzioni, nonché servizi di gestione, amministrazione e recupero crediti, o che gestiscono sistemi di informazioni creditizie e sul rischio di insolvenza (ad es. Creditinfo ecc.).

14. ALTRE CONDIZIONI

14.1. Le comunicazioni e le altre corrispondenze tra le Parti saranno inviate tramite posta elettronica indicata nel Contratto e/o raccomandata a.r. e/o tramite corriere e/o consegnate a mano con ricevuta di ritorno.

14.2. Le Parti potranno comunicare e scambiarsi informazioni tramite e-mail e/o telefono; tuttavia, qualsiasi informazione rilevante relativa al presente Contratto (ad es. in merito al cambio della sede legale, dei dati bancari o di altri dati identificativi, alla limitazione, sospensione o revoca dei poteri del legale rappresentante o di altri soggetti autorizzati alla firma dei documenti, alla variazione dello status giuridico della persona giuridica, ovvero al verificarsi di altri eventi rilevanti che abbiano o possano avere in futuro un impatto sull'adempimento delle obbligazioni delle Parti ai sensi del presente Contratto, ecc.) dovrà essere fornita in forma scritta e confermata dalla firma del legale rappresentante o di altro soggetto autorizzato della Parte.

14.3. Le Parti si impegnano ad informare tempestivamente l'altra Parte in merito alla variazione dei propri dati (denominazione sociale, sede legale e/o indirizzo operativo, coordinate bancarie, ecc.), nonché in merito a qualsiasi altra circostanza (insolvenza della società, apertura di una procedura di fallimento nei confronti della società, delibera di liquidazione della società, pignoramento del conto corrente della società, ecc.) che incida sul corretto adempimento del Contratto, fornendo una comunicazione scritta firmata dal legale rappresentante o da altro soggetto autorizzato della Parte e, su richiesta del Venditore, anche la conferma da parte della persona responsabile designata dall'Acquirente per l'esecuzione del Contratto.

14.4. In caso di variazione delle coordinate bancarie, dovrà essere ulteriormente acquisita la conferma del cambio delle coordinate bancarie da parte del soggetto responsabile del Contratto (ad esempio, il gestore della pratica o altro soggetto incaricato).

14.5. L'Acquirente si impegna a non utilizzare alcun marchio commerciale, denominazione, marchio di servizio, nome di servizio, opera tutelata da diritto d'autore, brevetto o logo del Venditore, e garantisce altresì che i propri dipendenti, rappresentanti e/o subappaltatori non utilizzeranno la denominazione del Venditore a fini di vendita, marketing o pubblicità senza il previo consenso scritto del Venditore.

14.6. Le presenti Condizioni generali possono essere rese disponibili in più versioni linguistiche. La versione in lingua lituana costituisce la versione originale e legalmente vincolante. In caso di discrepanze, incongruenze, ambiguità o conflitti tra la versione in lingua lituana e qualsiasi traduzione, prevale la versione in lingua lituana, che disciplina l'interpretazione delle presenti Condizioni generali.

CONDIZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti confermano che nell'esecuzione del presente Contratto, tratteranno i dati personali dei rappresentanti, dei referenti e degli altri dipendenti di ciascuna di esse in qualità di titolari autonomi del trattamento.
2. Le Parti si impegnano a fornire ai propri rappresentanti, referenti e altri dipendenti indicati nel Contratto – i cui dati personali saranno divulgati o diversamente trasmessi all'altra Parte nell'esecuzione del Contratto – le informazioni obbligatorie ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE n. 2016/679 in merito al trasferimento dei loro dati personali all'altra Parte e al relativo trattamento connesso a tale trasferimento.
3. Le informazioni menzionate all'art. precedente dovranno includere l'identità delle Parti, la finalità del trattamento (esecuzione del Contratto) e la base giuridica (legittimo interesse, nonché, in determinati casi, l'adempimento di obblighi di legge), la comunicazione dei dati ai fornitori di servizi IT, di hosting e ad altri fornitori di servizi, i diritti dell'interessato (diritto di accesso ai propri dati; diritto di rettifica dei dati personali; diritto alla cancellazione dei dati o alla limitazione del trattamento, ad esclusione della conservazione; diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali; diritto alla portabilità dei dati; diritto di proporre reclamo all'Ispettorato statale per la protezione dei dati), il periodo di conservazione dei dati (10 anni dalla data di cessazione dell'esecuzione del Contratto) e le conseguenze del mancato conferimento dei dati, ovvero l'impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali.
4. I soggetti che firmano il presente Contratto confermano di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei loro dati personali fornite al punto precedente del Contratto stesso.
5. Qualora ne venga fatta richiesta, le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente le prove dell'adempimento dell'obbligo di informativa.
6. Nel caso in cui l'Acquirente sia una persona fisica, l'Acquirente conferma di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dal Venditore, pubblicate all'indirizzo <https://www.juodeliai.com/it/privacy-policy>.
